

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

dott. Sergio Matteini Chiari Presidente
dott. Sandro Cossu Consigliere est.
dott. Salvatore Ligori Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 145 anno 2007 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,

DA

XXXXXXXXXX E YYYYYYYYYY elettivamente domiciliati in Perugia, Via
Fani n. 14 presso l' Avv. Rosa Conti, che li rappresenta e difende in giudizio
giusta delega a margine del ricorso per intervento in primo grado

APPELLANTI

CONTRO

ZZZZZZZZZZZ elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bontempi n. 1 presso
l'Avv. Anna Rosa Sindico, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla
copia notificata dell'atto di appello

APPELLATA

E

WWWWWWWWWWWW, elettivamente domiciliato in Perugia, via XX Settembre
n. 57 c/o avv. Vincenzo Rossi

APPELLATO CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del dr. Pietro Maria
Catalani, Sostituto Procuratore Generale

OGGETTO: legittimazione ad agire – separazione dei coniugi

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per gli appellanti come all'atto di appello: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento *ad
adiuvandum* degli appellanti nel procedimento di separazione iscritto al n.
2299/06 R. G. C. del Tribunale di Perugia. Con vittoria di spese, funzioni ed
onorario o eventuale compensazione delle stesse."

Per l'appellata come alla comparsa di costituzione e risposta: "Voglia la Corte
d'Appello di Perugia respingere l'appello proposto da XXXXXXXXX E
YYYYYYY, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria
di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio."

Per il Pubblico Ministero: "Chiede l'accoglimento del ricorso"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso del giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi
ZZZZZZZZZ E WWWWNNNN con una peculiare istanza proposta ai sensi
dell'art. 155, 1° comma, c.c., gli odierni appellanti XXXXXXXX E
YYYYYYYYYY genitori del ricorrente, intervenivano in causa, lamentando che
i figli minori delle parti, M. e F. , nonostante il provvedimento di affidamento

condiviso adottato in sede presidenziale, erano stati di fatto dalla madre impediti di mantenere con i cuginetti e con i nonni i rapporti che invece prima erano frequenti, financo di giocare nella piscina della villa di questi.

Gli intervenuti specificavano che, mentre prima della separazione, a causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, i minori trascorrevano con gli esponenti medesimi i pomeriggi e, durante le vacanze estive, l'intera giornata, la situazione era poi interamente cambiata, tanto che essi vedevano i nipoti solo una volta alla settimana, quando il padre li portava a pranzo e ciò nonostante la casa coniugale, concessa dai suoceri alla famiglia, fosse collocata nella stessa struttura della villa della famiglia XXXXXX.

A seguito dell'eccezione di inammissibilità dell'intervento sollevato dalla resistente Bertinelli, il Tribunale emetteva sentenza (8-15/3/2007) parziale nel procedimento di separazione, escludendo la legittimazione degli ascendenti e dichiarando quindi inammissibile l'intervento stesso

Avverso detta pronuncia, notificata il 30-3-2007, hanno proposto appello gli intervenuti con ricorso depositato tempestivamente il 26-4-2007 chiedendo alla Corte di riformarla e di riconoscere la loro legittimazione.

Sull'adesione al ricorso da parte del P.M., si è costituita ZZZZZZZZZZ postulando la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza in camera di consiglio del 27-9-2007, sulle conclusioni rassegnate come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminamente occorre dichiarare la contumacia di WWWWWWWWWWW nei cui confronti il contraddittorio ed il rapporto processuale si sono ritualmente integrati.

Va altresì premessa l'ammissibilità dell'appello, nonostante la mancanza di ogni richiesta di merito, poiché oggetto dell'impugnazione è la mera affermazione di inammissibilità dell'intervento e la relativa pronuncia ha natura di sentenza non definitiva nel giudizio di separazione, ma è idonea a configurarsi come definitiva in relazione al preteso diritto degli intervenuti a partecipare al giudizio *de quo*.

Venendo al merito della questione, l'intervento –sia pure sotto la singolare forma di “ricorso e/o istanza d'urgenza ex art. 155, 1° comma, c.c.”, ma di eventuali irregolarità formali non può oggi tenersi conto, attesa l'accettazione del contraddittorio sul punto avvenuta nel giudizio di primo grado– è giustificato dai coniugi XXXXXXXXX E YYYYYYYYYY sulla base della ritenuta portata innovativa della nuova formulazione dell'art. 155 c.c., come sostituito dalla L. 8-2-2006 n. 54, prevedendo detta norma il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di”conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Secondo gli intervenuti, nonostante contrari arresti giurisprudenziali precedenti, che limitavano la possibilità di intervento alle ipotesi degli artt. 333 e 336 c.c., l'innovazione legislativa menzionata rendeva nell'attualità possibile l'intervento degli ascendenti anche nel giudizio di separazione, *ad adiuvandum* la posizione

del coniuge di riferimento, ed al fine di ottenere, nell'ottica della tutela del diritto affermato dalla novella, provvedimenti idonei alla realizzazione di esso, in ordine all'aspetto specifico dei rapporti con gli ascendenti ed i parenti del ramo genitoriale paterno. Ciò era stato riconosciuto da alcuni Giudici di merito ed in particolare dal Tribunale di Firenze con sentenza 22-4-2006.

Il Tribunale di Perugia è andato, invece, di contrario avviso, reputando che nessuna portata innovativa poteva essere riconosciuta, per il profilo in discussione, all'art. 155 c.c. novellato, che non era idoneo ad attribuire, in modo da giustificare la legittimazione sostanziale, agli ascendenti un diritto al mantenimento dei rapporti con i discendenti, ma invece operava una configurazione “codificata” dell'estensione del diritto del minore; erano tuttavia sempre e solo i genitori a poter far valere giudizialmente tali diritti, che il Giudice doveva attuare, a mente del 2° comma dell'art. 155 citato, mediante provvedimenti adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.

Il Tribunale, poi, sottolineava come l'estensione della legittimazione, che avrebbe dovuto comportare anche quella di non ben individuati “parenti”, avrebbe aperto la strada ad una congerie di interventi disparati, idonei ad allargare inammissibilmente il contenzioso inerente il giudizio di separazione, che doveva essere destinato alla soluzione degli aspetti personali ed economici riguardanti esclusivamente i coniugi ed i figli.

Gli appellanti censurano la decisione del Tribunale –ritenendola anche eccessivamente preoccupata da esigenze di “politica giudiziaria” connesse alla

paventata proliferazione di giudizi estranei all'oggetto della causa di separazione- rilevando invece, come affermato dal Tribunale fiorentino, che l'intervento *ad adiuvandum*, ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., era possibile per far valere un interesse proprio all'attuazione di un diritto altrui, nella specie quello del minore, a sua volta fatto valere da uno dei soggetti naturalmente a ciò legittimati, cioè, nella fattispecie, il padre.

Il Pubblico Ministero, nel sostenere tale impostazione, aggiunge che l'interesse che giustifica l'intervento è direttamente tutelato dall'ordinamento, né poteva ritenersi (come aveva fatto il Tribunale) che la protezione di esso fosse forzatamente demandata ad altri soggetti, magari in contrasto con i diritti dei minori o di questi disinteressati per specifici aspetti. Richiama, a sostegno, le disposizioni legislative in tema di interdizione e inabilitazione, che addirittura prevedono come contraddittori necessari i parenti fino al quarto grado.

Questa Corte condivide certamente le preoccupazioni del Tribunale di Perugia in ordine alla possibilità di una proliferazione –peraltro non così scontata- delle possibilità di intervento in causa di soggetti, appartenenti ad una non ben definita categoria parentale e motivati, sotto la copertura della tutela dell'interesse del minore, dal fine di soddisfare, invece, proprie posizioni personali, moltiplicando le ragioni del contendere in un ambito in cui il giudizio, promosso esclusivamente dai genitori, deve essere invece teso a definire gli assetti familiari dei coniugi e della prole in modo il più possibile rapido e congruo.

Nondimeno, la prospettazione di tali presumibili inconvenienti non può fornire una base solida da cui partire per risolvere la soluzione concreta della vicenda giuridica, poiché, comunque, nel novero degli assetti familiari di cui si è detto, sicuramente la posizione degli appartenenti ai rami parentali dei coniugi separandi rappresenta un indiscutibile elemento che contribuisce in concreto, sotto il profilo spirituale e morale, nonché materiale, alla configurazione concreta di essi.

A questo proposito, è vero che il diritto esplicitamente riconosciuto al minore dalla nuova formulazione dell'art. 155 c.c. non costituisce una novità in senso sostanziale, ma solo una formulazione codicistica espressa in modo più consono alla mutata ed accresciuta sensibilità sociale e giuridica dei tempi attuali, con un rafforzamento esplicito del concetto, già presente, dell'esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale della prole nell'adozione dei provvedimenti relativi. Ma tale affermazione non può condurre in alcun modo a convalidare un'impostazione che a torto si fa discendere dalla precedente portata della norma in rassegna e che, comunque, la modifica letterale della formulazione legislativa impone di riconsiderare in termini di rafforzata tutela tanto del diritto del minore, quanto delle posizioni giuridiche soggettive, qualunque ne sia la latitudine, che con il primo si correlano.

Ed infatti, già da tempo la giurisprudenza più attenta ha configurato il concetto di interesse precipuo del minore nel senso di comprendervi quello che la legge oggi ha esplicitato; giova riportare il significativo ed illuminante arresto di Cass. 25-9-1998 n. 9606 per cogliere il senso e la portata dell'affermazione che

precede: *In tema di provvedimenti connessi all'affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, la mancanza di un'espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere, al giudice, di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, ne' a conferire a tale possibilità carattere solo "residuale" presupponente il ricorso di gravissimi motivi. Infatti non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.), laddove, invece, anche un tal tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore.*

Nella stessa sentenza il Supremo Collegio motivava affermando che *Questa Corte del resto ha già avuto modo di evidenziare la posizione non secondaria che i nonni assumono nell'ordinamento, nell'ambito della famiglia, desumibile dagli obblighi di ordine patrimoniale loro imposti dagli artt. 148 e 433 nn. 2 e 3 C.C. nonché dalla qualità di legittimari riservata, oltre al coniuge ed ai figli, anche agli ascendenti (Cass. 24.2.1981 n .1115)*, esempi ai quali possono aggiungersi quelli indicati dal P.M. Ed ancora, afferma il Giudice di legittimità, è da ritenere *....non già che il diritto di visita possa essere riconosciuto eccezionalmente solo in presenza di gravissimi motivi che pregiudicano il rapporto con il genitore, ma viceversa che debba essere negato unicamente quando il rapporto dei nonni con il nipote appare pregiudizievole per il medesimo.*

Deve, dunque, ritenersi indubitabile che un interesse all'attuazione del diritto preminente attribuito al minore risieda anche in capo a soggetti, *in primis* gli

ascendenti, che nell'ambito della posizione della famiglia –sia pure per aspetti in parte differenti da quelli che caratterizzavano l'antica famiglia patriarcale- e soprattutto nel caso di sfaldamento del nucleo familiare principale, rivestono una posizione di rilievo. Si consideri, del resto, che l'attuazione del diritto suddetto, ancorché in situazioni particolari, è demandata anche all'iniziativa pubblicistica, attribuita sì al Pubblico Ministero, ma anche ad organismi collaterali di sostegno e di intervento costituiti proprio allo scopo di protezione dell'infanzia e della famiglia in genere, cosicché sembra inevitabile riconoscere tale possibilità, ed in modo più incisivo, proprio ai soggetti che godono del vantaggio della prossimità ordinaria all'oggetto della protezione.

Si consideri anche che i provvedimenti che il Giudice può adottare per regolare i rapporti inerenti alla prole, sia a mente dell'art. 155 c.c., quanto in relazione alle previsioni degli artt. 330 e sgg. c.c., non sono schematizzati, ma anzi il loro contenuto può essere il più vario, in relazione alle circostanze del caso concreto.

Queste considerazioni “di sistema”, dunque, sono dirette al fine di illustrare sinteticamente e riconoscere la posizione di “interesse”- senza che, per ora, meriti identificarne la qualificazione giuridica- che i nonni posseggono nella regolazione dei rapporti della famiglia separata, per quanto attiene l'attuazione del diritto preminente riconosciuto ai minori, un aspetto rilevantissimo del quale è, appunto, rappresentato dalla “conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, quale ordinario strumento di stabilità e di riferimento nella disgregazione della famiglia “centrale”.

Venendo allo specifico oggetto della controversia e trasponendo le argomentazioni sopra svolte nel campo della legittimazione all'intervento *ad adiuvandum*, giova ricordare che la facoltà concessa dall'art. 105, 2° comma, c.p.c. di intervenire volontariamente in un processo pendente tra altre persone è correlata alla tutela di un proprio interesse a che una delle parti vinca, ovverosia ottenga il riconoscimento del proprio diritto in modo corrispondente all'interesse dell'interventore, che non è l'interesse ad agire, ma quello, diversamente atteggiato e purché non di mero fatto, ma giuridicamente protetto, determinato dalla necessità di impedire il ripercuotersi di conseguenze dannose sulla sfera giuridica del terzo, ancorché ciò non gli attribuisca un diritto autonomo da far valere nel rapporto controverso (Cass. 14-3-1995 n. 2928).

In questa ottica sembra non potersi, dunque, condividere l'unico arresto noto del Supremo Collegio (Cass. 17-1-1996 n. 364) con il quale è stata negata la legittimazione processuale dei parenti dei coniugi ad intervenire nel giudizio di separazione, sia pure al limitato fine di meglio tutelare l'interesse dei figli minori, assumendosi, in sintesi che il nostro ordinamento non riconosce, a differenza di altri, il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipotini, offrendo una tutela soltanto indiretta all'interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, attraverso il riconoscimento della legittimazione a sollecitare il controllo giudiziario sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale; lo stesso minore, del resto, non era parte del giudizio.

Ora, ancorché non voglia ammettersi, stante l'oggetto del giudizio di separazione personale dei coniugi, l'esistenza di un loro diritto autonomo da far valere nel

giudizio stesso, non sembra possa negarsi che l'interesse che gli ascendenti oggi intendono far valere -e che la stessa sentenza di legittimità che qui si critica riconosce- non corrisponde ad un interesse di mero fatto, ma deriva da un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato, in modo che la posizione giuridica soggettiva del primo è pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni fatte valere dal secondo nei confronti della controparte, anche in via solo indiretta e riflessa (v. Cass. 24-1-2003 n. 1111).

Non va invero sottaciuto che il diritto –per quanto concerne lo specifico aspetto trattato- che viene fatto valere nel giudizio di separazione da ciascuno dei coniugi in modo indifferenziato e, quindi, dal quale dipende la posizione dal genitore dell'interveniente, è –anche- il diritto della prole minorenne alla conservazione dei rapporti con ciascuna delle famiglie di origine dei genitori, il cui disconoscimento o la cui inadeguata tutela (anche solo per una trascuratezza difensiva) ha effetti negativi indiretti e riflessi – e forse non solo- anche sul contenuto del rapporto che lega l'ascendente al proprio discendente ed alla sua famiglia, ovvero i nipoti. Il rapporto in questione è appunto quello familiare, che trova riconoscimento diretto e preminente nella stessa Costituzione (artt. 2 e 29), oltre che nel complesso delle norme ordinarie che tutelano le relazioni interparentali, nella quale a buon diritto si inserisce quella dell'art. 155 c.c. come novellato dalla L. n. 54/2006.

Questo rapporto, costituzionalmente tutelato e favorito, non è certo assimilabile a qualunque altro rapporto di natura patrimoniale, incidendo non su meri interessi economici, ma su interessi di natura “esistenziale”, ovverosia di situazioni

soggettive protette dall'ordinamento e, nel caso di specie, direttamente attribuite dalla Costituzione, la cui lesione comprime la sfera di realizzazione della persona e non a caso esplicantisi essenzialmente proprio in ambito familiare e rilevanti anche a fini meramente risarcitorii, secondo la nota evoluzione interpretativa del Supremo Collegio in tema di diritti della persona in quanto tale (Cass. 8827 e 8828/2003 e molte altre successive, tra cui S. U. 6572/06), avallata dalla Corte Costituzionale n. 233/2003, che ha fatto riferimento, appunto, ad “interessi costituzionalmente protetti”: *spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale, derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona*) recita C. Cost. 233/03 citata, nel definire l’ambito di risarcibilità del danno non patrimoniale.

L’inesistenza di un diritto proprio, che legittimerebbe l’intervento autonomo o litisconsortile di cui al primo comma dell’art. 105 c.p.c., non giustifica, dunque, l’esclusione dell’intervento in relazione al 2° comma della stessa disposizione, quantomeno per la difesa dell’interesse alla integrale ed adeguata conservazione del complesso delle facoltà comprese nel rapporto di famiglia tutelato costituzionalmente.

E’ altresì innegabile che la conservazione dell’interesse costituzionalmente tutelato di cui si tratta è dipendente, appunto, dalla soluzione concreta data alla controversia, nell’ambito di ammissibilità già delineato e sembra francamente impossibile, dopo averne riconosciuta la rilevanza a fini risarcitorii (si pensi alla risarcibilità del danno conseguente alla perdita del nipote a seguito di incidente

stradale anche per il profilo considerato), escluderne addirittura l'ontologica sussistenza al fine di negare la legittimazione processuale ex art. 105 cpv. c.c.

Ed infatti, anche le pronunce che negano la configurabilità di un'autonoma categoria di danno “esistenziale” in quanto tale, per ricomprenderla in quella di danno biologico o di danno morale, affermano che il *danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria* (Cass. 9-11-2006 n. 23918; Cass. 20-4-2007 n. 9510; Cass.).

I rapporti familiari, dunque, a prescindere dai singoli aspetti, sono protetti dall'ordinamento in quanto tali ed in essi non può non ricomprendersi quello fatto valere nell'odierno giudizio.

Da quanto argomentato, consegue, dunque, doversi affermare la sussistenza di un interesse “giuridicamente protetto” in capo agli ascendenti.

Né appare convincente la considerazione per cui la legittimazione ad agire nel giudizio di separazione non sarebbe consentita in capo alla stessa prole, neppure attraverso la nomina di un curatore speciale in caso di conflitti d'interesse.

Invero, a prescindere dall'indimostrata assolutezza di una tale affermazione, alla luce della disposizione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata con L. 27-5-1991 n. 176 (dalla quale si evince, ad es., che il minore è interlocutore necessario nei procedimenti che lo coinvolgono), la scelta legislativa di affidare interamente ai genitori la legittimazione sostitutiva

all'esercizio dei diritti del minore, nell'occasione e nell'ambito della soluzione del conflitto inerente alla dissoluzione del nucleo familiare centrale non incide né sull'esistenza né sulla latitudine di essi, con tutte le conseguenze che ne derivano in relazione all'espansione nei rapporti interfamiliari della portata di tali diritti.

Quanto alla utilizzabilità degli istituti di cui all'art. 336 c.c., osserva la Corte che essi rappresentano lo strumento per l'attuazione del diritto del minore su altri piani non sempre coincidenti e non vicariano in alcun modo quelli, per così dire, di partenza, cioè che devono essere utilizzati per modulare adeguatamente i rapporti della famiglia separata fin dal momento della separazione ed in vista esclusiva di questa, nonché per l'attuazione dello specifico diritto alla conservazione del rapporto bigenitoriale e "biparentale" fin *ab origine*, atteso che l'esigenza della prole ad un adeguata crescita spirituale e materiale si realizza in concreto nelle ordinarie situazioni della vita quotidiana, che vengono regolamentate proprio dalle condizioni stabiliti in sede di separazione, piuttosto che nei procedimenti "patologici" previsti dalle disposizioni di tutela, che potrebbero definirsi di secondo livello.

Ciò è tanto vero che l'esplicitazione di tale diritto –la cui osservanza è presupposta nell'ambito della famiglia non separata- è inserita nel sistema proprio in relazione ai provvedimenti riguardanti i figli dei coniugi separandi e separati

Nei limiti della tutela del diritto della prole alla conservazione dei rapporti con le famiglie di origine dei genitori, come è nella fattispecie, l'intervento dei nonni è

dunque ammissibile, con l'ovvia esclusione della fase presidenziale, riservata alla mera emanazione di provvedimenti cautelari e provvisori

Resta peraltro impregiudicato il contenuto concreto dei provvedimenti adottandi da parte del Tribunale, tanto in ordine all'accertamento della necessità, sempre in concreto, di specifiche statuzioni sul punto, quanto al contenuto di queste, essendo la presente decisione limitata alla mera questione di ammissibilità dell'intervento, così come restano impregiudicate le soluzioni da adottare in ordine all'ammissibilità dell'appello, in relazione alla vincolatività specifica del provvedimento adottato.

La novità e peculiarità della questione impongono la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, relativamente, per il primo grado, alla fase fin qui svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, dichiarata la contumacia di WWWW, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza 8-15/3/2007 del Tribunale di Perugia, dichiara ammissibile l'intervento, nei limiti di cui in motivazione, di XXXXXXXX E YYYYYYYYYY nel giudizio di separazione intercorrente tra ZZZZZZZZZZ E WWWW, compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Perugia il 27 settembre 2007.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Sandro Cossu

IL PRESIDENTE

dott. Sergio Matteini Chiari